



# Comune di Petriano

Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

## CONSIGLIO COMUNALE

\*\*\*\*\*

### COPIA DI DELIBERAZIONE

Numero 12 Data 27-03- 2019	Oggetto: IMPOSTA COMUNALE PROPRIA - IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2019
--	---

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 18:45, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

FABBRIZIOLI DAVIDE	P	MISTURA ELEONORA	P
CARLETTI GIACOMO	P	GOSTOLI ROSSANA	P
ANGELINI GIOVANNI	P	ROSSI MARCO	P
CECCONI GIAMMARCO	P	ROMANI GIACOMO	A
CIMICHELLA ANGELO	A	PIERINI MARCO	A
RONDADINI PARIDE	P		

Assegnati N.11  
In carica N.11

Presenti N. 8  
Assenti N. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. FABBRIZIOLI DAVIDE nella sua qualità di SINDACO.
- Partecipa il Segretario Sig. DR. TINTI PAOLO
- La seduta é Pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori:

CECCONI GIAMMARCO  
RONDADINI PARIDE  
ROSSI MARCO

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 hanno espresso i pareri di propria competenza.



# Comune di Petriano

Cod. : 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

CONSIDERATO CHE le disposizioni normative che disciplinano l'IMU hanno subito modifiche dalla propria istituzione;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 05-09-2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti ;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16- del 27.03.20019 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2019 ;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27.03.2018 con la quale è stato approvato il piano finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2019 ;

RICHIAMATO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014);

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

RICHIAMATO ancora l'art. 1 comma 38 della Legge 27-12-2017, n. 205, che modifica l'art. 1 comma 42 lett. a) della L 232/2016 che, a sua volta, ha modificato l'art. 1 c. 26 della L. 208/2015, che dispone, anche per l'anno 2018, la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto alle aliquote e/o alle tariffe applicabili per l'anno 2015. Si legge tra l'altro, nell'ultimo capoverso di tale disposizione che la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al



# Comune di Petriano

Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, agli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.;

DATO ATTO CHE che la L. 145/2018 prevede a decorrere dal 01-01-2019, in particolare per gli enti locali:

- 1 – la possibilità di modificare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, le aliquote, le tariffe dei tributi superando quanto disciplinato dall'art. 1, comma 26, della L. 208/2015, , modificato dall'art. 1, comma 26 lett. a) della citata legge 232-2016, che ha disposto per il triennio 2016-2018 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto alle aliquote e/o tariffe applicabili per l'anno 2015 con esclusione della TARI;
- 2- all'art. 1 c. 1133 lett. b) l'applicazione della maggiorazione TASI già adottata per gli immobili non esentati;
- 3- all'art. 1 c. 1093 la facoltà di applicare anche per il corrente anno i coefficienti in graduazione delle tariffe TARI in attesa della revisione complessiva di cui al DPR 158-1999;
- 4- all'art. 1 commi 917 e 919 della rateizzazione dei rimborsi e del ripristino delle maggiorazioni dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 07-12-2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17-12-2018, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per il triennio 2019-2021 è stato differito al 28-02-2019;

RICHIAMATO ancora il successivo decreto del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02-02-2019, che prevede un ulteriore differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione al 31-03-2019;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

ATTESO che i Comuni devono pubblicare su apposita sezione del Portale del federalismo fiscale le deliberazioni regolamentari e tariffarie nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, seguendo quanto disciplinato dall'art. 13, comma 13-bis, del DL 201/2011, come modificato ed integrato dalla L. 214/2011, e successivamente sostituito dall'art. 10, comma 4, del DL 08-04-2013, n. 35, convertito in L. 64/2013 e dal comma 13-bis dell'articolo 1 della Legge 208/2015. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico; il Comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

TENUTO CONTO del gettito IMU delle pregresse annualità, delle modifiche applicative intervenute, delle proiezioni di stima dell'imposta in esame, nonché del progetto di bilancio elaborato dall'ufficio ragioneria sulla scorta delle indicazioni dei responsabili dei settori dell'Ente;



# Comune di Petriano

Cod. : 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

RICHIAMATO ancora l'art. 1 -comma 17- della L. 208/2015 e smi che introduce modifiche al calcolo del Fondo di solidarietà comunale a seguito dell'abolizione della TASI e alla revisione della disciplina IMU;

VISTO le aliquote di seguito riportate:

- **ALIQUOTA 4,9 per mille**

(per le abitazione principale inserite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

- **ALIQUOTA 9,6 per mille**

(per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014)

- **ALIQUOTA 9,6 per mille**

(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili);

PRECISATO che i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale sono esenti ai sensi dell'art. 1 del DL 24-01-2015 n. 4, convertito in L. 24-03-2015, n. 34;

PRECISATO inoltre che l'art. 1 comma 14 della legge 208/2015 modificando l'art. 1 della legge 147/2013 elimina il presupposto impositivo della TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 49-2016 concernente l'interpretazione autentica della deliberazione di C.C. n. 26/2016 relativa all'approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta in oggetto;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

## PROPONE

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di determinare le seguenti Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2019:

- **ALIQUOTA 4,9 per mille**

(per le abitazione principale inserite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

- **ALIQUOTA 9,6 per mille**

(per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014)

- **ALIQUOTA 9,6 per mille**

(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili)

- I terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale sono **esenti** ai sensi dell'art. 1 del DL 24-01-2015 n. 4, convertito in L. 24-03-2015, n. 34;



3) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2019:

- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La predetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti agli alloggi regolarmente assegnati dall'ERAP;

4) di confermare, *in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 10, della L. 208/2015, che modifica quanto disposto dall'art. 13 del DL 201/2011 come modificato ed integrato dalla L. 214/2011*, la riduzione del 50% la base imponibile IMU per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1 –A8 –A9 - concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figli) che le utilizzino come propria abitazione di residenza sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso comune) non classificata in A1-A8-A9;
- il comodato deve essere registrato;
- Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU;

5) di confermare quanto già deliberato con precedente proprio atto n. 7/2018 che, al punto 5 dispone che con decorrenza dal 01-01-2018 a seguito dell'introduzione dell'art. 9-bis del DL 28-03-2014, n. 47, approvato dalla Legge 23-05-2014 n. 80, *"A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso."* Si aggiunge 2. *Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.*

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 05-09-2014 e smi ;

8) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni. A tal proposito si precisa che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere pubblicati predetto nell'apposita sezione del



# Comune di Petriano

Cod. : 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Portale del federalismo fiscale, di cui si è detto, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione corredata dei relativi pareri, debitamente firmata e depositata agli atti dell'Ufficio;

Atteso che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, sulla proposta della presente deliberazione il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e il responsabile del servizio di ragioneria per la regolarità contabile hanno espresso i pareri di seguito riportati;

Sentita la presentazione del punto da parte del Sindaco;

Presenti e votanti n. 8

Con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno e astenuti n 1 (Rossi)

### DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Constatata la necessità di procedere con urgenza e dare l'immediata eseguibilità alla delibera, passa a decidere con separata votazione:

Presenti e votanti n. 8

Con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno e astenuti n. 1 (Rossi)

### DELIBERA

- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



# Comune di Petriano

Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12

DEL 27-03-2019 AVENTE AD OGGETTO: "IMPOSTA COMUNALE PROPRIA - IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2019", AI SENSI DELL'ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI.

**PARERI AI SENSI DELL' ARTICOLO 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. .9 DEL 20-03-19 FORMULATA DALL'UFFICIO.**

## **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Visto con parere Favorevole

Il Responsabile del servizio

f.to Dott.ssa Cinzia Del Monte

## **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Visto con parere Favorevole

Il Responsabile del servizio

f.to Dott.ssa Cinzia Del Monte



# Comune di Petriano

Cod. : 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL SINDACO**  
F.to FABBRIZIOLI DAVIDE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DR. PAOLO TINTI

Prot. N.

Li 10-04-19

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, D. Lgs 18 Agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li 10-04-19

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DR. PAOLO TINTI

E' copia conforme all'originale.  
Dalla Residenza comunale, li 10-04-19



**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

*Paolo Tinti*

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

## ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 10-04-19 al 25-04-19, Reg. n. 186, come prescritto dall'art. 124, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno 27-03-2019;

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DR. PAOLO TINTI

